



COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Parre, 22-09-2020

Il Funzionario incaricato
CATTANEO CINZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE 10162

COPIA

Numero 37 Del 02-09-2020

Oggetto: APPLICAZIONE ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 18/2020 - APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020.

VERBALE

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre alle ore 20:00, in Via Duca d'Aosta 34/b (Centro Diurno), si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cominelli Danilo	Presente	RODIGARI OMAR	Presente
TROLETTI ELEONORA	Presente	CABRINI ROSSANO	Presente
COMINELLI MARIO	Presente	ZANOTTI NICHOLAS	Presente
PEDROCCHI STEFANO	Presente	VERZEROLI MARCO	Presente
FERRARI FRANCESCO	Assente	COMINELLI FRANCESCO	Assente
Pimpinella Luigi	Assente		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Cominelli Danilo in qualità di Sindaco. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor Ricapito Sabina Maria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto Bonadei Mirella, Responsabile di Settore, visto l'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Parre, 19-08-2020

*Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonadei Mirella*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Bonadei Mirella, visto l'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Parre, 19-08-2020

*Il Responsabile del servizio interessato
F.to Bonadei Mirella*

*Illustra il Sindaco, ricollegandosi a quanto detto nel precedente punto.
Il Sindaco propone un emendamento sul testo della proposta di delibera, procedendo alla lettura della parte da emendare e della proposta di modifica.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Parre applica la TARI, tassa sui rifiuti, così come disciplinata dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Richiamata la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...";*
- b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";*
- c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 " Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*
- d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:*
 - *c. 2 "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai*

fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”

- *c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”*
 - *c. 5 “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*
- e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*
- f) art. 106 del D.L. 19.5.2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al comma 3 bis ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;*

Rilevato che:

- ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 30.9.2020, allineato al termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 come previsto dall’art. 106, c. 3 bis del citato D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020;
- resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ricordato l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Richiamata la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Vista la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed

assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

Preso atto della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Atteso che la delibera dell'Autorità sopra richiamata ha comportato una modifica formale e sostanziale alle precedenti deliberazioni assunte in merito e soprattutto alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sulla predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi, acuendo le criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del bilancio preventivo;

Richiamate le seguenti comunicazioni G.ECO S.R.L.:

- Prot. 2590/ GLS del 25.5.2020, pervenuta al prot. com. 3512 in data 26.5.2020, relativa alla trasmissione del PEF di competenza;
- Prot. 2788/GLS del 5.6.2020, con la quale vengono evidenziate le nuove tempistiche previste a seguito del documento pubblicato da ARERA in data 27.5.2020, nonché alcune ipotesi inerenti alle imminenti modifiche ed integrazioni al MTR. Dato atto altresì che nella comunicazione viene evidenziata la *"previsione di un ulteriore allungamento delle tempistiche della procedura di perfezionamento del PEF 2020 e del correlato piano tariffario e la concreta possibilità che non sarà possibile rispettare il termine del prossimo 31 luglio, ad oggi vigente ex art. 138 del D.L. 34/2020"*;

Preso altresì atto che:

- il nuovo metodo tariffario definito da ARERA (MTR), per le procedure estremamente complesse che lo caratterizzano, ha fatto emergere, soprattutto in questa fase di prima applicazione, diffuse difficoltà da parte del soggetto gestore, G.ECO S.R.L. nella corretta quantificazione economica dei costi del servizio in base ai nuovi criteri, e nell'elaborazione di quanto richiesto dall'Autorità;
- tale condizione, è stata inoltre aggravata a seguito delle ulteriori complessità operative determinate in seguito all'emergenza sanitaria legata al COVID-19;
- ciò ha inevitabilmente determinato significativi ritardi nella procedura di definizione e validazione dei Piani Economico Finanziari e che, pertanto, ad oggi il Comune di Parre non dispone di un Piano Economico Finanziario che costituisce presupposto indispensabile per la determinazione della Tariffe 2020;

- ad oggi nelle more della compiuta definizione degli atti alla base della determinazione del PEF secondo le specifiche dettate dall'Autorità nei vari provvedimenti, appare piuttosto incerto il momento in cui il Comune potrà provvedere alla definizione del PEF validato come richiesto dalle norme richiamate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 che si riporta *integralmente*: “5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”.

Dato atto che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

Richiamata la propria delibera n. 39 del 19.12.2018 di approvazione del piano finanziario TARI e delle relative tariffe per l'anno 2019;

Richiamata, inoltre, la delibera ARERA n.158 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*” che interviene definendo, tra l'altro, un meccanismo piuttosto complesso per la determinazione delle riduzioni del prelievo sulla TARI che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Dato atto inoltre che la metodologia prevista nella deliberazione sopra richiamata per la quantificazione delle riduzioni risulta, qualora l'amministrazione opti per l'approvazione delle tariffe 2019, di difficile, se non impossibile, applicazione;

Preso atto che le agevolazioni indicate nella deliberazione si traducono in interventi di riduzione della quota variabile della tariffa che dovranno essere quantificate da parte dell'amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n.158/2020 citata, utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli Enti Locali in merito alla definizione ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013;

Ritenuto che, avvalendosi della facoltà contemplata all'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, le agevolazioni possano essere determinate attraverso un calcolo dell'entità della riduzione della quota variabile di ciascuna utenza coinvolta effettuato "a valle" della determinazione tariffaria evitando, in tal modo, l'effetto, peraltro non prescritto da ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio" cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile (andando quindi a non gravare sulle altre categorie tariffarie non interessate dalle agevolazioni);

Preso atto che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione Anci ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n.158/2020 precisando, per quanto di rilievo, ai fini del presente atto, quanto segue:

- "tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;"
- "appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA;

Dato atto che:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in data odierna prevede espressamente all'art. 27 comma 1 la facoltà di istituire specifiche agevolazioni in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività;
- alla copertura degli oneri finanziari correlati a tali agevolazioni si debba provvedere prevedendo il ricorso alla fiscalità locale;

Ritenuto pertanto di applicare d'ufficio alle utenze non domestiche per il solo anno 2020, le agevolazioni indicate nella tabella seguente:

AGEVOLAZIONI COVID-19 ANNO 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE SOTTOPOSTE A CHIUSURA			
Categorie	Riduzione quota fissa TARI annuale	Riduzione quota variabile TARI annuale	note
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	25%	25%	
02. Campeggi, distributori carburanti	==	==	non presente
03. Stabilimenti balneari	==	==	non presente
04. Esposizioni, autosaloni	applicazione in base alla categoria principale	applicazione in base alla categoria principale	
	20%	20%	in caso di categoria principale
05. Alberghi con ristorante	==	==	non presente
06. Alberghi senza ristorante	25%	25%	
07. Case di cura e riposo	25%	25%	
08. Uffici, agenzie	applicazione in base alla categoria principale	applicazione in base alla categoria principale	
	20%	20%	in caso di categoria principale
09. Banche, istituti di credito e studi professionali	nessuna detrazione	nessuna detrazione	
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25%	25%	
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	nessuna detrazione	nessuna detrazione	
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) (attività artigianali parrucchiere - estetiste)	15%	15%	
	25%	25%	
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15%	15%	
14. Attività industriali con capannoni di produzione	25%	25%	
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	25%	25%	ad eccezione di produzione di generi alimentari cui non si applica alcuna riduzione
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	25%	25%	
17. Bar, caffè, pasticceria	25%	25%	
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	nessuna detrazione	nessuna detrazione	
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	==	==	non presente
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	nessuna detrazione	nessuna detrazione	
	25%	25%	
21. Discoteche, night club	25%	25%	

Ritenuto opportuno, in ossequio all'art.3 e ss. della delibera n.158/2020 di ARERA, di attivare e disciplinare per l'anno 2020 la particolare ipotesi di riduzione del 50 % della quota variabile, per le utenze domestiche disagiate, nelle more della completa definizione ed attuazione delle previsioni contenute nell'art 57-bis del D.L. 124/2019 ed in conformità dell'art. 39 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 02-09-2020 - Pag. 9 - COMUNE DI PARRE

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. I requisiti per usufruire della riduzione sono i seguenti:

- 1) Presentazione dell'istanza e della documentazione idonea alla verifica del possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
- 2) Data scadenza presentazione istanza: 15.10.2020
- 3) Coincidenza tra intestatario dell'utenza Tari e famiglia dell'occupante;
- 4) Applicazione della riduzione ad una sola utenza ed in particolare alla sola utenza adibita ad abitazione principale della famiglia;
- 5) Essere in regola con il pagamento della Tari relativamente agli anni pregressi;
- 6) L'utente, qualora in possesso dei requisiti sopra indicati, avrà diritto alla riduzione per l'anno 2020, con conguaglio con l'emissione della rata a saldo.
- 7) La domanda vale per il solo anno 2020

Dato atto infine che le ipotesi di agevolazione sopra individuate, pur non rispettando i criteri di calcolo previsti dalla deliberazione n. 158/2020 dell'Autorità in quanto non direttamente applicabili alle tariffe 2019, oltre a rispettarne lo spirito sono vantaggiose per le utenze direttamente coinvolte;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data odierna;

Considerato che per le riduzioni di cui sopra si prevede un limite massimo di spesa di euro 12.300,00, per le imprese ed euro 2.500 per le famiglie in difficoltà, da finanziare con mezzi propri di bilancio;

Dato atto che è necessario prevedere, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del regolamento della Tari approvato in data odierna, il limite di spesa massimo per l'applicazione delle riduzioni ammissibili per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati, quantificato in presunti euro 4.000,00;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267, di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio competente e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale ed il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 69 del 16.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

Vista la proposta di emendamento del Sindaco, che chiede di modificare la proposta nel seguente modo:

- “Di prevedere ed approvare le seguenti ipotesi agevolative per l’anno 2020, inerenti le utenze non domestiche” in **“Di prevedere ed approvare le seguenti ipotesi agevolative per l’anno 2020 attribuibili d’ufficio a tutte le utenze non domestiche come elencate nella tabella sotto riportata”**;
- “Ritenuto pertanto di applicare alle utenze non domestiche per il solo anno 2020, le agevolazioni indicate nella tabella seguente” in **“Ritenuto pertanto di applicare d’ufficio alle utenze non domestiche per il solo anno 2020, le agevolazioni indicate nella tabella seguente”**;

Si procede pertanto alla votazione sull'emendamento al testo della proposta di delibera che dà il seguente risultato:

*Consiglieri presenti e votanti n. 8

- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

legalmente resi ed espressi per alzata di mano,

Si procede successivamente alla votazione del testo della delibera emendata che dà il seguente risultato:

*Consiglieri presenti e votanti n. 8

- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

legalmente resi ed espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il testo della proposta di deliberazione, così come emendata;
- 3) Di approvare in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, come consentito dal c. 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020;

4) Di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella per le banche e per gli istituti di credito;

5) Di prevedere ed approvare le seguenti ipotesi agevolative per l'anno 2020, attribuibili d'ufficio a tutte le utenze non domestiche come elencate nella tabella sotto riportata:

AGEVOLAZIONI COVID-19 ANNO 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE SOTTOPOSTE A CHIUSURA			
Categorie	Riduzione quota fissa TARI annuale	Riduzione quota variabile TARI annuale	note
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	25%	25%	
02. Campeggi, distributori carburanti	==	==	non presente
03. Stabilimenti balneari	==	==	non presente
04. Esposizioni, autosaloni	applicazione in base alla categoria principale	applicazione in base alla categoria principale	
	20%	20%	in caso di categoria principale
05. Alberghi con ristorante	==	==	non presente
06. Alberghi senza ristorante	25%	25%	
07. Case di cura e riposo	25%	25%	
08. Uffici, agenzie	applicazione in base alla categoria principale	applicazione in base alla categoria principale	
	20%	20%	in caso di categoria principale
09. Banche, istituti di credito e studi professionali	nessuna detrazione	nessuna detrazione	
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25%	25%	
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	nessuna detrazione	nessuna detrazione	
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) (attività artigianali parrucchiere - estetiste)	15%	15%	
	25%	25%	
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15%	15%	
14. Attività industriali con capannoni di produzione	25%	25%	
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	25%	25%	ad eccezione di produzione di generi alimentari cui non si applica alcuna riduzione
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	25%	25%	
17. Bar, caffè, pasticceria	25%	25%	
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	nessuna detrazione	nessuna detrazione	
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	==	==	non presente
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	nessuna detrazione	nessuna detrazione	
	25%	25%	

- 6) Di approvare, per l'anno 2020, in analogia a quanto previsto all'art.3 e ss. della delibera n.158/2020 di ARERA, nelle more della completa definizione ed attuazione delle previsioni contenute nell'art 57-bis del D.L. 124/2019 ed in conformità dell'art. 39 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), **la riduzione del 50% per le utenze domestiche disagiate** in possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. I requisiti per usufruire della riduzione sono i seguenti:
- Presentazione dell'istanza e della documentazione idonea alla verifica del possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
 - Data scadenza presentazione istanza: 15.10.2020
 - Coincidenza tra intestatario dell'utenza Tari e famiglia dell'occupante;
 - Applicazione della riduzione ad una sola utenza ed in particolare alla sola utenza adibita ad abitazione principale della famiglia;
 - Essere in regola con il pagamento della Tari relativamente agli anni pregressi;
 - L'utente, qualora in possesso dei requisiti sopra indicati, avrà diritto alla riduzione per l'anno 2020, con conguaglio con l'emissione della rata a saldo.
 - La domanda vale per il solo anno 2020;
- 7) Di dare atto che le agevolazioni come sopra previste, quantificate in presunti €. 12.300,00 per le utenze non domestiche ed €. 2.500,00 per le utenze domestiche disagiate, verranno finanziate con mezzi propri di bilancio, derivanti da fondo per l'emergenza sanitaria COVID 19 ai sensi dell'art. 112 D.L. 34/2020;
- 8) Di stabilire, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del regolamento per la disciplina della Tari approvato in data odierna, in euro 4.000,00 il limite di spesa massimo per l'applicazione delle riduzioni ammissibili per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati, da finanziare con mezzi propri di bilancio;
- 9) Di dare corso, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;
- 10) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo;
- 11) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),

sono garantite attraverso l'utilizzo di apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

12) di dare atto che le scadenze di versamento per l'anno 2020, come determinate con delibera di C.C. n. 8 del 26.2.2020, sono le seguenti:

“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, di cui due in acconto, scadenti il 16 aprile (posticipata al 30 giugno con ordinanza sindacale numero 12 del 30.3.2020) ed il 16 ottobre (con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 aprile – posticipata al 30 giugno), ed una a saldo con scadenza 2 dicembre.

L'importo delle rate in acconto viene calcolato applicando il 70% del tributo sulla base delle tariffe dell'anno precedente, mentre il saldo è determinato applicando le tariffe stabilite per l'anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.”

13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

14) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere con gli adempimenti conseguenti, a seguito di votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Cominelli Danilo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ricapito Sabina Maria

Parre, li 02-09-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 22-09-2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, sino al 07-10-2020.

Parre, 22-09-2020

IL Responsabile della pubblicazione
F.to CATTANEO CINZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-10-2020, per il decorso termine di 10 giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Parre, _____

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ricapito Sabina Maria